COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. Delibera: 49
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE.

L'anno duemilatre, il giorno ventotto, del mese di Novembre alle ore 21:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale i Sigg.ri:

CRESCENTINI IVONNE	P	BALLABENE GIANLUCA	P
OLIVIERI PIER GIORGIO	P	ROGAZZO GIUSEPPE	P
CAVALLUCCI MARZIO	P	CRESCENTINI DAVIDE	P
MATRICARDI M. LUIGINA	P	MORETTA TOMMASO	P
LEARDINI RENZO	P	FIORE PASQUALE	A
VALLORANI LUIGI	P	CAPPONI ANTONELLA	A
ZANGHERI ANTONIO	A	BRAVI MAURO GAIA ANGELINO	P P
ORSI STEFANO	P	DI MONTE GIUSEPPE	P

Si dà atto che i consiglieri comunali Zangheri Antonio, Capponi Antonella e Fiore Pasquale risultano assenti giustificati.

Presiede Ivonne Crescentini nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanna Egidi Sono nominati scrutatori dal signor Presidente i Signori:

BRAVI MAURO

CRESCENTINI DAVIDE

BALLABENE GIANLUCA

La seduta è straordinaria.

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina del Referendum Consultivo Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la seguente proposta di deliberazione:
- Premesso che l'art. 64 del vigente Statuto Comunale al comma 4 prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del regolamento per la disciplina del Referendum Consultivo Comunale;
- Dato atto che in data 31/10/2003 è stata convocata l'apposita commissione per la predisposizione e la redazione della relativa bozza di regolamento;
- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

1. Di approvare la bozza di Regolamento per la disciplina del Referendum Consultivo Comunale, citato in premessa, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Rag. Edoardo Mariani

PARERI EX ART. 49 DLgs. 18 agosto 2000 n. 267:

RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO - FAVOREVOLE - f.to DOTT.SSA MARISA MONTANARI

- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore interessato;
- Visto il D.Lgs. n.267/2000;
- Udita sull'argomento la relazione del Sindaco, il quale propone di sostituire la lett. b) dell'art.5, 1° comma con la seguente:
 - b) "Per iniziativa di cittadini, in numero pari al 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali al momento della presentazione della richiesta di referendum."
- Udito inoltre l'assessore Sig. Vallorani Luigi il quale propone di depennare la lett.c) dell'art.4 1° comma in quanto in contrasto con quanto previsto dall'art.64 dello Statuto comunale;
- Ritenuto di dover accogliere la proposta di cui sopra;
- Con voti favorevoli 11 e l'astensione dei consiglieri: Di Monte Giuseppe, Gaia Angelino e Vallorani Luigi

DELIBERA

1. Di approvare il regolamento per la disciplina del referendum consultivo comunale nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate, allegato all'originale della presente come parte integrante e sostanziale.

Comune di Coriano

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento detta la disciplina del referendum consultivo comunale previsto dall'art. 64 dello statuto comunale e istituito a norma dell'art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 2 – Fonti giuridiche

1. Le disposizioni del presente regolamento si fondano sul D.Lgs. n. 267/2000, sullo statuto comunale, sul T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla legge 25 marzo 1993 n. 81, successive modificazioni ed integrazioni, e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 28 aprile 1993 n. 132, sulla legge 15 ottobre 1993 n. 415, sulla legge 25 maggio 1970 n. 352 e successive modificazioni.

Art. 3 – Oggetto del Referendum

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza locale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

Art. 4 – Casi di esclusione

- 1. Non possono essere sottoposte a referendum consultivo:
 - a) Le materie di cui al 2° comma dell'art. 64 dello Statuto Comunale;
 - b) Le deliberazioni o questioni concernenti persone;

<u>Art. 5 – Iniziativa referendaria</u>

- 1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale:
 - a) Per iniziativa dello stesso Consiglio;
 - b) Per iniziativa di cittadini, in numero pari a quello stabilito dallo Statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori in numero minimo di tre rappresentanti;
 - c) Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

Art. 6 – Le fasi del procedimento

- 1. Il procedimento finalizzato allo svolgimento del referendum consultivo consta delle seguenti fasi:
 - a) Promozione del referendum;
 - b) Raccolta delle firme e autenticazione;
 - c) Proposta di iniziativa consiliare o del Comitato dei Promotori;
 - d) Presentazione della proposta;
 - e) Verifica delle firme e della documentazione;
 - f) Indizione del referendum;

- g) Operazioni preelettorali;
- h) Operazioni elettorali;
- i) Operazioni di scrutinio;
- 1) Proclamazione del risultato;
- m) Pubblicazione del risultato;
- n) Efficacia del risultato referendario.

Art. 7 – Responsabile del procedimento

- 1. Unità organizzativa del procedimento referendario è il Responsabile del Settore Amministrativo, il quale può assegnare la responsabilità del procedimento stesso al funzionario dei Servizi Demografici;
- 2. Fino al momento in cui non sia avvenuta l'assegnazione di cui al comma precedente è considerato responsabile del procedimento il dirigente preposto all'unità organizzativa come sopra individuata.
- 3. Il responsabile del procedimento verifica la regolarità della documentazione relativa alla proposta di referendum, cura le comunicazioni , le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi elettorali e dal presente regolamento, trasmette gli atti alle competenti autorità per l'adozione dei provvedimenti esecutivi relativi a ciascuna fase del procedimento.

Art. 8 – Promozione del referendum consultivo d'iniziativa popolare

- 1. Gli elettori che intendono promuovere un referendum consultivo devono costituirsi in apposito comitato promotore formato da almeno tre componenti e devono presentare un'istanza al Sindaco. La costituzione del Comitato potrà essere dichiarata anche tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- 2. L'istanza, nella quale è indicata la composizione del comitato promotore, deve essere consegnata al Segretario Comunale.
- 3. Le sottoscrizioni dei promotori devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati nella Legge 120/99.
- 4. I promotori delle proposte referendarie devono risultare iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- 5. L'istanza deve contenere i termini del quesito che intende sottoporre alla consultazione popolare.
- 6. Nell'istanza devono essere indicati almeno tre rappresentanti del comitato promotore, i cui nominativi sono riportati sui moduli di raccolta delle firme, con facoltà, per i medesimi, di esercitare le funzioni di cui agli articoli successivi.
- 7. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro, semplice ed univoco.

Art. 9 – Parere preliminare di ammissibilità

- 1. E' istituita una Commissione dei Garanti composta dal Segretario Comunale (che funge da coordinatore), dal Responsabile del Settore Amministrativo e dal Responsabile del Procedimento.
- 2. La commissione di cui sopra:

- a) esprime a titolo indicativo entro gg. 15 dal deposito dell'istanza di cui al precedente articolo, un parere preventivo di ammissibilità del quesito referendario sulle materie di cui all'art. 64 dello Statuto Comunale;
 - In caso di parere di inammissibilità il Comitato Promotore può rinunciare alla proposta di referendum.
- b) esamina la regolarità delle firme dei sottoscrittori della proposta referendaria redigendo apposito verbale da trasmettere immediatamente al Sindaco ed al Comitato Promotore a cura del Responsabile del Procedimento. L'esame di cui al presente punto deve aver luogo entro gg. 15 dal deposito della proposta referendaria.

Art. 10 – Raccolta delle firme

- 1. Nei 30 gg. successivi alla scadenza del termine di 15 gg. per ottenere il parere preliminare di ammissibilità, qualora il Comitato Promotore non abbia rinunciato alla proposta di referendum, l'A.C. dovrà predisporre i moduli per la raccolta delle firme conformi al Mod. A allegato al presente regolamento e il Segretario Comunale dovrà vidimarli con immediata comunicazione al Comitato Promotore.
- 2. Sui moduli deve essere indicato, all'inizio di ogni facciata, il quesito da sottoporre alla votazione popolare.
- 3. Dal giorno successivo la consegna dei moduli da parte del Segretario Comunale il Comitato Promotore potrà iniziare la raccolta delle firme.
- 4. Ogni richiesta deve riguardare un unico oggetto.
- 5. Chi, avendone diritto, intende aderire alla richiesta di referendum, appone la propria firma sui moduli di cui al comma primo del presente articolo, indicando accanto alla firma il proprio cognome e nome, luogo e data di nascita.
- 6. La firma è autenticata dai soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/90 come modificato dall'art. 4 della legge 30/04/1999, n. 120, con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. 445/2000.
- 7. L'autenticazione può essere effettuata con unico atto per tutte le firme contenute nel modulo stesso e la data dell'autenticazione.

Art. 11 – Deposito delle firme

- 1. I rappresentanti del Comitato Promotore indicati nell'istanza provvedono al deposito presso la Segreteria del Comune dei fogli contenenti le firme dei sottoscrittori entro il termine di novanta giorni dalla data della comunicazione da parte del Segretario Comunale dell'avvenuta vidimazione dei moduli.
- 2. Il Segretario Comunale rilascia una dichiarazione di ricevuta dei moduli ricevuti.

Art. 12 – Qualità di elettori dei sottoscrittori

1. Il Responsabile del procedimento dà atto, per ogni sottoscrittore, anche con certificazione cumulativa da redigere sugli stessi moduli di raccolta delle firme, della qualità di elettore del Comune.

Art. 13 – Proposta referendaria d'iniziativa consiliare

- 1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale ovvero di un terzo dei Consiglieri, può deliberare di sottoporre a referendum consultivo singoli argomenti su materie consentite ai sensi dell'art. 64 dello Statuto Comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
- 2. L'esplicita proposta della sottoposizione di un argomento a referendum consultivo può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio su iniziativa del Sindaco o degli altri soggetti legittimati a proporre le deliberazioni al Consiglio stesso, a norma del D.Lgs. 267/2000 e dello Statuto Comunale.
- 3. La proposta è corredata dal preventivo di spesa per l'effettuazione del referendum predisposta dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Settore Contabile con la collaborazione di tutti gli uffici interessati alla consultazione.

Art. 14 – Deliberazione di ammissibilità

- 1. Entro venti giorni dal ricevimento da parte del Responsabile del Procedimento del verbale di cui all'art. 9, lettera b) relativo all'esame delle firme stesse, il Consiglio Comunale decide con propria deliberazione, a maggioranza assoluta, sull'ammissibilità della richiesta di referendum previa valutazione di quanto previsto dall'art. 64 dello Statuto del Comune e dall'art. 4 del presente regolamento.
- 2. Il Consiglio Comunale, previa audizione in aula dei rappresentanti del Comitato Promotore del referendum e con il consenso degli stessi, può modificare o integrare il quesito referendario da ammettere alla consultazione, qualora ciò si renda necessario ai fini di una più chiara comprensione del medesimo.
- 3. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta Comunale, ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione dei Garanti, all'ufficio del Segretario Comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, è inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.

<u>Art. 15 – Indizione del referendum</u>

- 1. Entro dieci giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui all'articolo precedente, ovvero della deliberazione di cui all'art. 13 del presente regolamento, il Sindaco indice il referendum con proprio atto.
- 2. La data di effettuazione deve essere fissata in una domenica compresa nel periodo **15 marzo 15 giugno**.
- 3. In caso di materia assoggettata a referendum che ha ottenuto la dichiarazione di urgenza da parte del Consiglio Comunale in sede di deliberazione ex art. 13 e 14, la data di effettuazione è fissata in una domenica compresa tra il trentesimo ed il sessantesimo giorno successivo alla data di indizione.

- 4. Il referendum non può avere luogo nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di svolgimento, compresa, di altre consultazioni popolari.
- 5. Qualora l'eventualità di cui al comma precedente si verifichi dopo la data di indizione del referendum consultivo comunale, questo è sospeso e le relative procedure dopo sei mesi.
- 6. Il referendum è rinviato di un anno in caso di scioglimento del Consiglio Comunale.
- 7. Il referendum, dopo la sua indizione, è revocato nel caso di promulgazione di norme che ne disciplinano ex novo la materia.
- 8. Entro cinque giorni dalla data del provvedimento di indizione del referendum, il Sindaco informa la popolazione con manifesto da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune da affiggere nel territorio comunale.

Art. 16 – Elettorato attivo

- 1. L'elettorato attivo, è esercitato dai cittadini italiani residenti nel Comune in possesso dei diritti politici.
- 2. Nel caso di non iscrizione nelle liste elettorali del Comune, chi ne ha diritto può chiedere al Sindaco di essere ammesso al voto.
- 3. Il Sindaco dispone l'ammissione al voto previo accertamento dei requisiti necessari.
- 4. Il corpo elettorale deve risultare da apposite liste sezionali desunte dalle vigenti liste elettorali previste dal D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223.
- 5. Le apposite liste sezionali per il referendum devono essere aggiornate con le variazioni di cancellazione ed inscrizione in tempo utile per la consultazione referendaria.
- 6. Le suddette liste sezionali referendarie sono compilate in duplice copia, di cui una per l'uso da parte degli uffici elettorali di sezione, e sono autenticate da parte del Responsabile del Procedimento.

Art. 17 – Ufficio Elettorale Comunale

1. Il Responsabile del Settore competente costituisce con proprio atto l'ufficio elettorale comunale per il referendum, determinando per ciascun componente le funzioni e la previsione di lavoro straordinario da svolgere.

Art. 18 – Tessera elettorale

1. Il diritto al voto si esercita mediante l'esibizione della tessera elettorale presso la sezione elettorale di votazione.

2. In caso di smarrimento o deterioramento sarà possibile chiedere il duplicato presso l'ufficio elettorale comunale.

Art. 19 – Elettori all'estero

1. Agli elettori dimoranti all'estero il Sindaco invia una cartolina avviso, con la quale si comunica la data e l'oggetto della consultazione referendaria, con la precisazione che **non è previsto il rimborso delle spese di viaggio**.

Art. 20 – Scheda per la votazione

- 1. La scheda di votazione per il referendum è quella riportata nell'allegato B al presente regolamento.
- 2. Sulla scheda è contenuto il quesito formulato nella richiesta di Referendum letteralmente riprodotto a caratteri chiari e facilmente leggibili; sono contenuti, inoltre, due rettangoli con all'interno le dizioni SI e NO.
- 3. La scheda è di colore GRIGIO.
- 4. Le eventuali ulteriori schede di consultazioni referendarie concomitanti, sono, in ordine di ammissione, di colore ROSA e GIALLO.
- 5. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, sul rettangolo che la contiene.

Art. 21 – Propaganda elettorale

1. La propaganda per il referendum è liberamente consentita a chiunque ne abbia interesse, ed è regolata dalla normativa vigente sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità.

Art. 22 – Sezioni elettorali

- 1. Ai fini del referendum consultivo il Sindaco, sentito l'Ufficiale Elettorale Comunale, può determinare di volta in volta un numero di sezioni diverso da quello vigente, accorpando le sezioni esistenti allo scopo di ridurne il numero.
- 2. Le sedi delle sezioni elettorali, come sopra determinate, devono essere ubicate, di preferenza, nelle sedi comunali extra scolastiche; solo in mancanza di altre soluzioni sono utilizzate le sedi scolastiche.
- 3. Le operazioni di allestimento dei seggi elettorali nelle eventuali sedi scolastiche sono effettuate non prima delle ore pomeridiane del sabato antecedente la consultazione referendaria.
- 4. Il servizio di vigilanza presso le sedi delle sezioni elettorali è svolto dalla polizia municipale.

Art. 23 – Uffici elettorali di sezione

- 1. Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Elettorale Comunale, nomina gli uffici elettorali di sezione per il referendum tra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla normativa vigente; detti uffici sono composti come segue:
 - a) Da un Presidente, tre scrutatori ed un segretario, nel caso che la consultazione riguardi un solo referendum;
 - b) Da un Presidente, quattro scrutatori e un segretario, nel caso che la consultazione riguardi più referendum.
- 2. Per le sezioni elettorali nel cui territorio è compreso almeno un luogo di cura o di assistenza, il numero degli scrutatori come sopra previsto è aumentato di uno.
- 3. Il presidente designa un vice presidente tra gli scrutatori.
- 4. Il segretario è nominato dal presidente.
- 5. Per la nomina dei componenti dell'ufficio elettorale di sezione sono richiesti gli stessi requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
- 6. Il compenso da attribuire al presidente, agli scrutatori ed al segretario è determinato dalla Giunta Comunale in misura forfettaria, tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali opportunamente ridotto, atteso il minore impegno temporale.

Art. 24 – Rappresentanti del comitato promotore e dei gruppi politici

- 1. Alle operazioni di voto e scrutinio presso gli uffici elettorali di sezione e presso l'ufficio centrale di cui all'art. 33 del presente regolamento, possono assistere un rappresentante del comitato promotore del referendum ed un rappresentante di ognuno dei gruppi politici rappresentati in consiglio comunale.
- 2. Per la designazione dei suddetti rappresentanti occorre il requisito di elettore per il referendum oggetto della consultazione.
- 3. La firma di chi provvede alle suddette designazioni deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53.
- 4. Gli atti di designazione regolarmente presentati alla segreteria comunale entro le ore dodici del sabato antecedente la data della consultazione referendaria sono consegnati, a cura dell'ufficio elettorale comunale, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione ed al presidente dell'ufficio centrale per il referendum, prima dell'insediamento dei rispettivi uffici.

Art. 25 – Operazioni di voto

- 1. La consultazione elettorale si svolge in un'unica giornata di domenica.
- 2. L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 6,30 del giorno fissato per lo svolgimento del referendum; le operazioni preliminari consistono nella firma delle schede da parte degli scrutatori alla loro timbratura.
- 3. L'inizio della votazione avviene immediatamente dopo l'ultimazione delle operazioni preliminari e non più tardi delle ore otto.

- 4. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'insediamento avviene alle ore diciassette del sabato precedente la data della consultazione referendaria, per lo svolgimento delle operazioni preliminari.
- 5. In caso di svolgimento delle operazioni preliminari nella giornata di sabato, la riapertura del seggio avviene alle ore sette e minuti trenta di domenica, con inizio della votazione appena il seggio è in grado di funzionare e, comunque non più tardi delle ore otto.
- 6. In tutti i casi, le operazioni di voto terminano alle ore venti del giorno stesso; coloro che sono presenti nella sala a detta ora devono essere ammessi al voto.
- 7. Per la validità di ogni operazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti dell'ufficio elettorale di sezione, tra cui il presidente o il suo vice.

Art. 26 – Voto dei ricoverati presso strutture sanitarie e di assistenza

- 1. I titolari del diritto di voto per il referendum, residenti nel comune, ricoverati presso i luoghi di cura e di assistenza esistenti nel Comune, possono far pervenire apposita domanda al Sindaco, per votare all'interno della struttura di cura o assistenza presso cui si trovano.
- 2. In calce alla domanda suddetta deve risultare l'effettivo ricovero in base ad attestazione del direttore sanitario o del responsabile della struttura di assistenza.
- 3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il voto viene raccolto dagli uffici elettorali di sezione competenti per territorio; a tale scopo il presidente assistito dal segretario, con la presenza dei rappresentanti designati che facciano richiesta, si reca nel luogo di cura o di assistenza in orario concordato con il direttore sanitario e responsabile della struttura do assistenza.

Art. 27 – Voto dei militari

1. Per l'esercizio del voto in occasione dei referendum comunali non si applica la normativa speciale prevista in occasione delle altre consultazioni elettorali per i militari delle forze armate, nonché per gli appartenenti ai corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 28 – Voto degli addetti al servizio elettorale

1. I componenti dell'ufficio elettorale di sezione e gli agenti in servizio di vigilanza presso il seggio stesso possono esercitare il diritto di voto presso lo stesso seggio dove prestano servizio; i loro nominativi sono aggiunti in calce alla lista degli elettori con apposita annotazione a fianco.

Art. 29 – Voto dei portatori di handicap

- 1. Gli elettori portatori di handicap, qualora abbiano difficoltà di accesso al seggio elettorale a cui sono stati assegnati, possono esercitare il diritto di voto presso qualsiasi altra sezione elettorale, in base alla valutazione diretta del presidente del seggio a cui accedono.
- 2. I nominativi degli elettori di cui al comma precedente sono aggiunti in calce alla lista degli elettori con apposita annotazione a fianco.

Art. 30 – Elettori fisicamente impediti

- 1. Gli elettori che abbiano un grave impedimento fisico, possono essere accompagnati nella cabina da altro elettore liberamente scelto fra gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica, titolare del diritto di voto, ai sensi della legge n. 17/2003, che esibisce la propria tessera elettorale.
- 2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione si rivolge direttamente all'elettore impedito, per accertare la libera scelta dell'accompagnatore.
- 3. Il presidente, inoltre, prende nota dell'esercizio di voto con accompagnatore nella lista degli elettori accanto al nominativo dell'elettore impedito e sulla tessera elettorale dell'accompagnatore.
- 4. Nessuno può esercitare le funzioni di accompagnatore per più di una volta.

Art. 31 – Operazioni preliminari allo scrutinio

- 1. Dopo che gli elettori abbiano votato ai sensi degli articoli precedenti del presente regolamento, il presidente, con l'aiuto degli altri componenti dell'ufficio elettorale di sezione:
 - a) Dichiara chiusa la votazione;
 - b) Sgombera il tavolo dagli oggetti e carte non necessari per lo scrutinio;
 - c) Accerta il numero dei votanti, compiendo le necessarie operazioni di riscontro;
 - d) Dà atto delle schede rimaste, distinguendole tra autenticate e non autenticate;
 - e) Confezione e sigilla due distinti plichi contenenti le liste usate per la votazione e le schede rimaste:
 - f) Invia all'ufficio elettorale centrale per il referendum, di cui all'art. 34 del presente regolamento, i plichi suddetti consegnandoli ad un apposito incaricato comunale.

Art. 32 – Operazioni di scrutinio

- 1. Terminate le operazioni di cui all'articolo precedente, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.
- 2. A tale scopo, uno scrutatore estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente; questi enuncia ad alta voce l'espressione di voto; il segretario ed un altro scrutatore prendono nota su due distinte tabelle dei voti validi, dei voti nulli e delle schede bianche.
- 3. Sui voti contestati decide in via definitiva il presidente dell'ufficio elettorale di sezione sentito il parere degli scrutatori e del segretario, dandone atto nel verbale.
- 4. Terminato lo scrutinio, il presidente accerta la rispondenza numerica delle schede scrutinate con i votanti e cura che i dati di rispondenza ed il risultato definitivo della votazione siano esattamente annotati sul verbale.

Art. 33 – Chiusura delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione

- 1. Dopo lo scrutinio il presidente cura che siano formati distinti plichi contenenti:
 - a) Le schede con i voti validi distinte per espressione di voto;
 - b) Le schede bianche, nulle, contenenti voti che siano stati contestati assegnati e non assegnati, raggruppate distintamente, ed una copia delle tabelle di scrutinio;
 - c) Il verbale dell'ufficio elettorale di sezione con gli allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio;
 - d) Il bollo, le matite copiative ed il restante materiale.

2. I plichi così confezionati sono recapitati all'ufficio elettorale centrale per il referendum presso la sede del Comune da parte del presidente o da altro componente dell'ufficio elettorale di sezione appositamente incaricato.

Art. 34 – Ufficio centrale per il referendum

- 1. Il responsabile del Settore competente, in tempo utile per lo svolgimento dei suoi lavori, costituisce l'ufficio centrale per il referendum composto dal Segretario comunale, da un consigliere comunale di maggioranza, da un consigliere comunale di minoranza e da due funzionari comunali di cui uno assume anche le funzioni di verbalizzante.
- 2. I lavori dell'ufficio centrale per il referendum sono coordinati dal Segretario comunale.
- 3. L'ufficio centrale decide sui reclami e sui ricorsi relativi alle operazioni di voto prima di proclamare il risultato.
- 4. L'ufficio centrale, inoltre, provvede al riepilogo dei risultati elettorali pervenuti dagli uffici elettorali di sezione, desumendoli dai relativi verbali e, se necessario, dalle tabelle di scrutinio e dalle schede valide, bianche e nulle.
- 5. Al termine delle proprie operazioni l'ufficio centrale determina il risultato globale definitivo del referendum.
- 6. Delle operazioni di cui sopra viene redatto il verbale nel quale si dà atto della proclamazione del risultato finale.
- 7. Il verbale è sottoscritto da tutti i membri dell'ufficio centrale ed è trasmesso al Sindaco. Una copia autentica di detto verbale viene trasmessa al comitato promotore del referendum ed un'altra copia rimane depositata agli atti della Segreteria del Comune.

Art. 35 – Validità del risultato

1. L proposta di referendum s'intende approvata con valore consultivo se ha partecipato alla votazione la metà più uno degli aventi diritto e se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 36 – Pubblicazione del risultato

1. Il Sindaco, non appena ricevuto il verbale di cui all'art. 31, comma settimo del presente regolamento, ne dispone la pubblicazione di una copia all'Albo Pretorio del Comune per giorni quindici e ne dà idonea informazione alla cittadinanza con manifesto.

Art. 37 – Spese

- 1. Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico del Comune.
- 2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum, ivi compreso il compenso per le prestazioni di lavoro straordinario si provvede con stanziamento da imputare ad apposito capitolo di bilancio.

Art. 38 – Efficacia del risultato

- 1. In caso di risultato valido del referendum, il Sindaco entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato da parte dell'ufficio centrale del referendum, convoca il Consiglio Comunale con l'iscrizione all'ordine del giorno dell'argomento oggetto della consultazione referendaria, per le determinazioni dello stesso.
- 2. Il Consiglio Comunale tiene conto del risultato e, ove ritenga di discostarsi dalla determinazione espressa dai cittadini con il voto referendario, ha l'obbligo di darne adeguata motivazione nel provvedimento e di dare alla decisione idonea pubblicità.

Art. 39 – Ricorsi

- 1. Contro le determinazioni amministrative di cui al presente regolamento, è consentito ricorso nel termine di sessanta giorni al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna di Bologna.
- 2. La decisione del T.A.R. è appellabile entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza stessa.

Art. 40 – Pubblicità

- 1. Alle disposizioni contenute nel presente regolamento à data pubblicazione mediante affissione di manifesti che annunciano la possibilità di prendere visione del regolamento stesso presso la Sede Comunale.
- 2. Dopo la sua approvazione, un adeguato numero di copie del presente regolamento viene distribuito alle forze politiche, sociali, culturali ed economiche del Comune.

Art. 41 – Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite a norma dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 42 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, di fa rinvio, in quanto applicabile la normativa vigente in materia di consultazioni elettorali e referendarie di carattere nazionale.

	ΓΑ DI REFERENDUM CONSULTIVO LE previsto dall'art. 64 dello Statuto α	della data e della firma (leggibile) da parte del segretario comunale o del cancelliere capo dirigente la cancelleria (Tribunale o preferibilmente di Corte d'Appello). Art. 7, legge 25 maggio 1970 n. 352		ĪFICA
	cittadini, elettori ai sensi dell'art. 64 dello Statut			
N.	COGNOME E NOME (scrivere in stampatello) (ii	COMUNE n cui si è iscritti nelle liste elettorali) DOCUMENTO (tipo e numero)	FIRMA	Numero di Iscrizione nelle liste elettorali (*)
1				
2				
3				

(e così fino al numero 15 sulla facciata anteriore di un foglio formato protocollo a quattro facciate. Lo stesso schema, con numerazione da 16 a 35, prosegue nella seconda facciata, con numerazione da 36 a 55 nella terza facciata e con numerazione da 56 a 65 nella quarta facciata).

Nella quarta facciata, subito dopo l'ultimo riquadro per la raccolta delle firme, sono riportate le seguenti diciture:

lo sottoscritto (nome e cognome)

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

_ (qualifica) _____

certifico che le n	(
dentità personale sono certo,	ovvero identificati con il documento segnato a margine di ciascuno - sono autentiche.
	, lì Timbro e firma (per esteso
ll pubblico ufficiale che autentica apporre la propria firma per este	a deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché iso ed il timbro dell'ufficio.
	CERTIFICAZIONE ELETTORALE
	(questo spazio sarà riempito dagli uffici del comune competente)
COMUNE DI COR	IANO (RN) - Servizio Elettorale
	responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 12 del regolamento comunale per il referendum, certifica ati sono iscritti nelle liste elettorali di questo Comune, al numero a fianco di ciascuno di essi indicato.
Coriano, lì	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Riservato all'Ufficio Comuna	le)
FOGLIO N°	FIRME VALIDE N° p. La Commissione di cui all'art. 9 del Reg.
(*) Questa colonna sarà riemi	oita dagli uffici del comune competente
	DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE\ PER IL REFERENDUM COMUNALE PREVISTO DALL'ART. 64 DELLO STATUTO DEL COMUNE DI CORIANO. PARTE INTERNA DELLA SCHEDA
REFERENDU	IM COMUNALE CONSULTIVO
	QUESITO:
	SI NO

N.B.: La scheda deve essere piegata verticalmente in tre parti in modo che la prima ricada sulla seconda ed il tutto sulla terza, seguendo il verso già predisposto delle pieghe. La scheda così piegata in senso verticale deve essere ripiegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito. Anche la piega orizzontale deve essere predisposta.

REFERENDUM CONSULTIVO			
Comune di CORIANO Provincia di Rimini			
SCHEDA PER LA VOTAZIONE			
Firma dello scrutatore			
	timbro		

IL PRESIDENTE f.to IVONNE CRESCENTINI.

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI

	Data13/12/2003
	La presente deliberazione viene affissa in data odierna
	all' Albo Pretorio Comunale.
	IL RESPONSABILE
	f.to DOTT. MARISA MONTANARI
] Invio al Difensore Civico per iniziativa dei Consiglieri n del
- [] Invio al Co.Re.Co (se non istituito il Difensore Civico) n del
-I	n quanto trattasi di materia di cui all'art. 126, Dlgs n. 267/2000
-F	Per iniziativa dei Consiglieri ai sensi dell'art. 127, commi 1e 2, Dlgs n. 267/2000
	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
_	esente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi
_	
_	esente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi 13/12/2003 al al
_	esente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi 13/12/2003 al
dal _	esente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi 13/12/2003 al IL RESPONSABILE f.to DOTT. MARISA MONTANARI
dal	esente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi 13/12/2003 al
dal	esente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi 13/12/2003 al 28/12/2003 IL RESPONSABILE f.to DOTT. MARISA MONTANARI CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'] La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, Dlgs n. 267/2000)
- [- [es	esente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi 13/12/2003 al
- [- [es	esente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi 13/12/2003 al
- [- [es	esente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi 13/12/2003 al 28/12/2003 IL RESPONSABILE f.to DOTT. MARISA MONTANARI CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'] La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, Dlgs n. 267/2000) X] la presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, è divenuta secutiva il 10° giorno dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, Dlgs n. 267/2000) La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di:
- [- [es	esente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi 13/12/2003 al

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI